

Codice A1906A

D.D. 19 giugno 2026, n. 272

l.r. 23/2016 - D.Lgs 42/2006 autorizzazione di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e nel Comune di Trino (VC) POS M2010V - proponente UNICAL S.p.A



ATTO DD 272/A1906A/2026

DEL 19/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 – D.Lgs 42/2006 autorizzazione di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e nel Comune di Trino (VC) POS M2010V – proponente UNICAL S.p.A.;

premessi che:

in data 2.12.2025 il procuratore della società UNICAL S.p.A. ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016, istanza di variante in riduzione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava in località Castell'Apertole Cascina Scavarda con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipologia flottante con potenza installata in DC pari a 9,90 MWp e in AC pari a 8,00 MW, nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) localizzate nel comune di Livorno Ferraris e nel comune di Trino (VC);

in relazione all'istanza in oggetto, con Determina Dirigenziale del Settore Competitività del Sistema Regionale del Piemonte n. DD 140/A1906A/2024 del 5.4.2024 di conclusione della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA subordinatamente all'osservanza di condizioni ambientali da riportare nel progetto definitivo, oggetto della presente istanza;

l'opera in progetto è già stata oggetto di procedura di VIA, conclusa in data 26.7.2012 con Deliberazione di Giunta Provinciale di Vercelli, con cui è stato emesso giudizio positivo di Compatibilità Ambientale (art.12 della L.R. n.40/92 e s.m.i.) di Valutazione di Incidenza art.5 D.P.R. 357/1997 e art. 43 della L.R. 19/2009, con validità 15 anni;

la Determina dell'Ufficio Tecnico del Comune di Livorno Ferraris (VC) n. 31 del 29.06.2012 prorogata con determinazione dirigenziale n. 413 del 24.5.2022 rilasciata dalla Provincia di Vercelli fino al 23.5.2027 costituisce l'atto autorizzativo vigente con cui è stata rilasciata autorizzazione alla cava in oggetto di cui viene richiesta la variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale;

come dichiarato dal proponente in data 7.8.2013 è stata comunicata la completa sospensione dei lavori a partire dal 26.8.2013, tuttora sospesi;

in data 22.10.2025 il proponente ha presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Livorno Ferraris istanza di autorizzazione paesaggistica in regime ordinario per "Variante al piano di coltivazione e recupero amb. e realizz. di un impianto FV di 9,90 MWp"; il comune risulta idoneo alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ex l.r. 32/2008 -D.G.C. di Moncrivello (Comune capofila) n. 77 del 02.11.2016;

l'area risulta inserita nel PRAE approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 Settembre 2025 , n. 122 – 20649 individuata come cava attiva fuori polo nel bacino Vercellese – 01008;

l'area in esame è situata in località Scavarda, Comune di Livorno Ferraris (VC), nei pressi della frazione di Castell'Apertole; essa è individuabile a sud della strada provinciale Crescentino – Vercelli (detta "Strada delle Grange") e ad est dalla "Roggia del Re";

l'area oggetto di variante e l'impianto FV in progetto distano circa 450 m dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1120007 "Palude di San Genuario" e dalla Zona di protezione Speciale (ZPS) IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", si colloca a circa 2 km dalla ZPS IT1120021 "Risaie Vercellesi" e a circa 3,8 km dalla ZSC e ZPS IT1120002 "Bosco della Partecipanza di Trino". L'area ricade, inoltre, nella Zona I.B.A. (Important Bird Areas) 025 "Risaie del Vercellese" e nell'Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/2009;

ai sensi dell'art. 10 comma 1 della l.r. 23/2016 l'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Regione in quanto ricadente nell'Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;

catastalmente l'area è compresa all'interno del FG 61 pp.cc 1 – 3 - 8 del N.C.T di Livorno Ferraris; in merito la società ha presentato i titoli di disponibilità dell'area oggetto del presente provvedimento;

la superficie di cava complessivamente è pari a circa 33 ettari ed il lago copre una superficie di circa 21 ettari; circa 5 ettari di sponde sono già state recuperate nel corso degli anni e rimane da coltivare il settore ovest dell'area. La volumetria residua attualmente autorizzata è di circa 2.000.000 m³ e scenderà a circa 600.000 m³ con il progetto in variante. Rispetto al progetto originario verrà lasciata in posto la penisola di cui era prevista originariamente la rimozione. Sulla sponda Est, Nord-Est e la sponda Ovest, gli interventi di recupero ambientale sono stati completati mentre rimarrebbero da concludere gli interventi di recupero sul settore Sud dove è presente anche l'impianto di lavorazione. La durata residua della coltivazione è valutata temporalmente in 4 anni e l'impianto fotovoltaico sarà installato mentre la cava sarà ancora in esercizio;

l'impianto fotovoltaico di tipo flottante di circa 9,9 MWp occuperà circa il 45% della superficie del lago, in coerenza con le norme di attuazione (NTA) del PRAE e avrà un arco temporale di vita di circa 30 anni. Sono state rispettate anche le NTA del PRAE circa la distanza dalle sponde. A servizio dell'impianto fotovoltaico sono previste una serie di cabine elettriche di raccolta

dell'energia prodotta, ubicate a terra e posizionate in modo tale da limitare il più possibile l'intervento sulle zone di recupero ambientale già completate;

l'impianto fotovoltaico sarà realizzato sull'attuale specchio d'acqua di cava, nella porzione dove non verrà più svolta alcuna attività estrattiva, occupando una superficie di circa 8,77 ettari; il sito sarà definito da un'area a destinazione ambientale naturalistica, coincidente con l'area più vasta nella zona sud-est del sito, mentre le restanti superfici, per quanto rivegetate sempre a scopo naturalistico, saranno destinate ad accogliere le opere a servizio dell'impianto produttivo flottante (passerelle e cabine elettriche) e al passaggio per le necessarie manutenzioni dell'impianto stesso e delle relative opere a servizio. La durata complessiva dei lavori del FV è prevista di circa 7 mesi;

a livello di impatti globali è emerso il tema positivo della riduzione della volumetria della cava ed il fatto che l'impianto fotovoltaico produrrà un'energia elettrica rinnovabile che permetterà una riduzione delle emissioni globali di CO₂ stimata in circa 5.000 t/anno. La potenza dell'impianto si attesta al di sotto della soglia dei 10 MW e ricade in area qualificata come idonea ai sensi del D.lgs. 199/2021;

Il recupero ambientale del sito di cava verrà gestito come di seguito illustrato:

- sponda Sud: saranno create un'area umida a vegetazione palustre ed una prateria caratterizzata dalla presenza di macchie arbustive, interessanti per favorire lo stanziamento di avifauna;
- penisola centrale: realizzazione di una fascia boscata igrofila attraverso il rinverdimento e la piantumazione integrativa delle aree dove verrà smantellato il nastro attualmente presente. Lo scopo è la formazione di un ambiente ideale per l'insediamento di una garzaia (colonia di ardeidi);
- sponda Ovest: attualmente ripristinata a prato arborato con specie mesoigrofile; sponda Nord: verrà lasciato un terrapieno vegetato a barriera e protezione delle opere suddette. La sponda tra il rilevato e la battigia presenta il recupero analogo alle sponde Ovest e Nord-Est, ovvero specie arboree e arbustive mesoigrofile tra cui: *Viburnum opulus*, *Viburnum lantana*, *Euonymus europaeus*, *Salix alba*, *Salix purpurea*; sponda Nord-Est: attualmente ripristinata, come la sponda Ovest con specie arboree mesoigrofile;
- sponda Est: ripristinata a prato arborato con specie mesoigrofile: in particolare pioppo bianco (*Populus alba*), inoltre esemplari maturi di *Ostrya carpinifolia*;
- le cabine elettriche, localizzate lungo le sponde: Ovest, Nord, Nord-Est e Est, a servizio dell'impianto fotovoltaico verranno circondate ciascuna da un filare arbustivo con un sesto di 1 m come intervento mitigativo proposto dalla Ditta;
- a seguito di una richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia di Vercelli nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA della variante, è stato presentato un progetto di realizzazione di un'area umida in Località Madonna delle Vigne sui terreni in proprietà del proponente, che prevede tre tipologie di intervento: L'arbusteto termofilo (circa 1,3 ha), il bosco palustre di ontani e salici (circa 0,7 ha), il giuncheto (circa 0,9 ha).

con nota protocollo Prot. 00016152 del 18.12.2025, il RUP ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e ha convocato la prima riunione di C.d.S. per il giorno 13 gennaio 2026;

con nota prot. n. 11452 del 10.2.2026 la CDS, nell'ambito del procedimento di autorizzazione e verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella D.D. di esclusione dalla VIA ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023 e dell'art. 28 c. 3 del D. Lgs. 152/06, ha richiesto integrazioni sospendendo i tempi del procedimento in attesa della documentazione;

con nota n. prot. 4406 del 2.4.2026 la società proponente ha provveduto alla trasmissione delle

integrazioni richieste;

a seguito delle integrazioni trasmesse è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28.4.2026: la Conferenza si conclude con esito favorevole subordinatamente a prescrizioni che saranno inserite all'interno del provvedimento. In merito agli aspetti legati all'autorizzazione paesaggistica dovranno essere effettuati approfondimenti al fine di individuare l'iter corretto per il rilascio del titolo abilitativo; il verbale della Conferenza viene allegato alla presente inserito come Allegato3_verbaleCDS;

in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla società in data 22.10.2025 con nota prot. 5860 del 5.5.2026, il Comune di Livorno Ferraris comunica alla regione che non è più dotato di Commissione Locale del Paesaggio, trasmettendo gli atti al settore scrivente e al Settore regionale Urbanistica Orientale;

visti:

le risultanze della Conferenza di servizi del 28.4.2026 e dei pareri/contributi pervenuti di seguito riportati, allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato1_pareri:

l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino ha verificato le integrazioni presentate, giudicandole rispondenti alle richieste fatte. In particolare per l'intervento compensativo è stato predisposto il progetto di sistemazione dell'area concordato come richiesto. Per quanto riguarda le prescrizioni richiama gli aspetti legati ai monitoraggi e alle compensazioni e rimanda anche alle prescrizioni indicate da Arpa;

la DETERMINAZIONE N. 158 del 18.7.2024 emessa dall'Ente di gestione Aree Protette Po Piemontese che ha dato corso formale alla Valutazione Appropriata relativa all'incidenza del progetto concludendo che la realizzazione del progetto "Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN)" nei comuni di Livorno Ferraris e Trino (VC), proposta da UNICALCESTRUZZI s.p.a., non determina incidenza negativa su habitat e specie caratterizzanti la ZSC IT1120007 "Palude di San Genuario", la ZPS IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", la ZSC e ZPS IT1120002 "Bosco della Partecipanza di Trino", la ZSC e ZPS IT1120008 "Fontana Gigante (Tricerro)" e la ZPS IT1120021 "Risaie vercellesi" sopra descritte, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- sia predisposto un monitoraggio, a partire dal 1° anno di esercizio e per almeno 5 anni, finalizzato a verificare l'attrattività e le interferenze dei pannelli nei confronti dell'avifauna e dell'entomofauna, analizzando in particolare gli aspetti sopra descritti. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere comunicati all'Ente-Parco;
- sia valutata, in merito alla zona umida di nuova realizzazione, la possibilità di sostituire la porzione destinata ad ontaneto con formazioni di elfite, in ragione delle caratteristiche pedologiche e stazionali dell'area;
- in relazione alla zona umida prevista sul lato Sud della cava, sia rafforzato il progetto di ripristino prevedendo la costituzione di ambienti attrattivi per la specie *Emys orbicularis* (Testuggine palustre europea) (all.II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.).

il contributo di ARPA trasmesso con nota del 27.4.2026 in cui viene esaminata la documentazione integrativa presentata dal Proponente con riferimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni

ambientali contenute nella Determina di esclusione dalla VIA n.140/A1906A/2024 del 5.4.2024, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- in relazione ai monitoraggi in corso, si osserva che sarebbe opportuno dettagliare anche il tipo di specie presente nel popolamento di macrofite in corrispondenza della risorgiva ubicata in prossimità dell'attuale emissario del lago;
- mantenere superfici lacustri libere dagli impianti disposte in aree eterogenee (riva, centro lago etc.) pari a non meno del 40-50 % circa della superficie totale.
- in caso di necessità di lavaggio dei pannelli evitare l'utilizzo di solventi o prodotti che potrebbero contaminare l'acqua del lago ed evitare, se possibile, lo sversamento dell'acqua di lavaggio all'interno del lago;
- mantenere monitorata la temperatura dell'acqua al fine di escludere fenomeni di riscaldamento in funzione dell'aumento dell'indice di riflettanza dei pannelli solari;
- mantenere le aree ripariali con vegetazione erbacea (canneti) e arborea con materiale ligneo in acqua (schianti);
- utilizzare per gli spostamenti interni motori fuoribordo elettrici o comunque con potenza inferiore ai 4 cv;
- prevedere un monitoraggio sulla componente ittica a cadenza regolare al fine di verificare eventuali alterazioni della comunità stessa a seguito della creazione dell'impianto fotovoltaico;
- in merito all'eventuale allontanamento definitivo di una porzione significativa degli anatidi o di un numero considerato significativo di collisioni di avifauna migratoria, dovrà essere integrato il programma di monitoraggio avifaunistico con soglie di attenzione (es. percentile significativo a cui associare un primo livello di attenzione) tramite la trattazione statistica del dataset ottenuto dai monitoraggi eseguiti nel tempo presso il sito lacustre in oggetto. La scrivente Agenzia ribadisce che per completare l'ante operam risulta fondamentale disporre della campagna di rilievi nel corrente anno 2026; solo successivamente sarà possibile effettuare il confronto statistico tra ante operam e fase di esercizio. Si resta quindi in attesa nel report 2026 in cui verrà presentata tale elaborazione statistica al fine di completare la verifica di ottemperanza alla prescrizione, si ricorda che i dati da utilizzare sono solo quelli relativi alla fase di ante operam;
- gli esiti dei monitoraggi avifaunistici eseguiti dovranno essere presentati all'interno di uno specifico report con frequenza annuale, dovranno essere riportate indicazioni statistiche circa la popolazione di avifauna nel periodo di esercizio delle opere in progetto;
- dovrà essere trasmessa ogni anno, per almeno cinque anni dalla realizzazione delle opere, agli Enti competenti, una relazione di sintesi attestante il buon esito degli interventi eseguiti con descrizione delle attività di manutenzione/monitoraggio svolte (inserendo allegati fotografici), redatta da un tecnico qualificato;
- la descrizione delle attività di manutenzione, nelle relazioni di cui al punto precedente, dovrà essere integrata con un paragrafo dedicato agli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive ai sensi della DGR n. 33-5174 del 12/06/2017 che consenta di individuare le specie trattate, gli interventi eseguiti, l'ubicazione dei nuclei (coordinate WGS84 UTM32), ed ogni altra informazione utile a verificarne l'efficacia negli anni. Il monitoraggio dovrà avere caratteristiche coerenti a quanto indicato nella procedura ARPA "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" (pubblicata sul sito della Regione Piemonte al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05microsoft_word_-_u.rp_t185_rev01.pdf) e fornire anche i dati cartografici in formato vettoriale;
- il cantiere dell'area di cava e del fotovoltaico dovranno essere dotati di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.
- lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose per l'ambiente e di rifiuti dovranno

avvenire in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali.

- circa i cumuli di materiali terrosi presenti in cava, rilevato il lungo periodo di accantonamento del materiale, si richiede, prima del reimpiego ai fini del recupero ambientale, una caratterizzazione chimico-fisica al fine di saggiarne le qualità e verificarne la compatibilità con le previsioni di utilizzo, ipotizzando, eventualmente, l'aggiunta di ammendanti;
- in relazione alla “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Integrazioni” per la fase di realizzazione delle opere dovrà essere valutata l'eventuale richiesta, all'amministrazione comunale competente, di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, così come previsto dalla L.R. 52/2000 e ai sensi della DGR Piemonte 27 giugno 2012, n. 24-4049;
- il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi e dovrà essere evitata la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso; dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito”;
- i mezzi d'opera dovranno essere conformi alle direttive europee in termini di emissioni e implementazione di un regolare piano di manutenzione e controllo al fine di assicurare un funzionamento efficiente.

Il parere della Provincia di Vercelli con nota Prot. 00006035 del 07/05/2026 con le seguenti prescrizioni da adottare tutela delle specie ittiche di interesse comunitario presenti nel bacino lacustre:

- la raccomandazione di non effettuare attività di escavazione e movimentazione dei sedimenti durante il periodo riproduttivo dell'ittiofauna, al fine di evitare il disturbo delle fasi di deposizione e sviluppo delle uova;
- la tutela e il mantenimento delle fasce riparie e delle aree litorali del bacino, quali habitat fondamentali per il rifugio e l'alimentazione delle specie ittiche;
- l'adozione di misure di mitigazione e compensazione ambientale, quali interventi di miglioramento degli habitat acquatici e delle sponde del bacino o di altri corpi idrici del reticolo idrografico locale, finalizzati alla conservazione e al rafforzamento delle popolazioni ittiche di interesse conservazionistico;
- la proposta di soluzioni tecniche galleggianti quali barriere di torbidità o reti di esclusione ittica sostenute da galleggianti in superficie e zavorrate sul fondo;
- l'installazione di sonde per la torbidità e l'ossigeno disciolto per sospendere i lavori qualora i parametri superassero le soglie critiche per l'ittiofauna;
- l'obbligo di provvedere al prelievo e allo spostamento degli esemplari delle specie ittiche autoctone, eseguito da personale competente, presso gli incubatoi ittici attrezzati per la loro stabulazione e riproduzione;

il parere di Snam Rete Gas S.p.A. che con nota Prot. 00005521 del 28/04/2026 concede Nulla Osta alla realizzazione delle opere in oggetto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- L'inizio dei lavori nei tratti interferenti la condotta SNAM dovrà essere preventivamente concordato con gli uffici, che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- Le opere in progetto potranno essere realizzate in parallelismo del metanodotto purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a: MORTARA-CHIVASSO DN1050 a metri 2,00 (duevirgolazero) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;

- qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (b), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi;

il parere del Settore Urbanistica Piemonte Orientale trasmesso con nota Prot. 00007746 del 11/06/2026 il quale si esprime in merito agli aspetti paesaggistici (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146 e Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32) riscontrando una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata;

considerato che:

le comunicazioni di avvio del procedimento, convocazione prima riunione della CDS Prot. 00016152 del 18.12.2025, e seconda riunione della CDS, unitamente alla documentazione progettuale e integrativa -nota Prot. 00004984 del 17.4.2026- sono state inviate alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241; in occasione della seconda ed ultima riunione della Conferenza di Servizi del 28.4.2026, sono state acquisite le posizioni favorevoli e definitive circa la realizzazione e l'esercizio del progetto, propedeutiche all'adozione, ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della L. 241/90 della determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, considerando acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni; pertanto, in combinato disposto con l'art. 17bis comma 3 della L. 241/90, si considera acquisito il parere del soprintendente provvedendo sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, intendendo acquisito il titolo abilitativo;

in merito all'impianto FV menzionato nella presente istanza di variante ex l.r. 23/2016, è stata attivata una Procedura Abilitativa Semplificata - pratica SUAP 01303280067-06102025-0957 Articolo 6 del D.Lgs. 28/2011 presso il Comune di Livorno Ferraris per progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN da realizzarsi su immobile sito in strada degli Squarci nel Comune di Livorno Ferraris (Vc) Proponente: Unicalcestruzzi spa; si evidenzia che in tale procedimento il settore scrivente non è stato coinvolto quale soggetto titolato ad esprimersi;

l'art. 8 comma 1 del D.Lgs 190 - Procedura abilitativa semplificata – prevede che gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti;

l'Art. 23. "Solare fotovoltaico sui laghi di cava" delle NTA del PRAE prevede che sono istruibili, nel rispetto del Piano Energetico Ambientale Regionale, i progetti di impianti fotovoltaici c.d. "flottanti" o "galleggianti" localizzati nei bacini di cava o lotti o porzioni di bacino di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, in cui a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso

idrico;

la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento “Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014”.

Per quanto sopra esposto si ritiene:

l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

di accogliere l'istanza di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e nel Comune di Trino (VC) POS M2010V esercita dalla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018, all'interno del FG 61 mappali 1 – 3 - 8 del N.C.T di Livorno Ferraris, secondo le indicazioni progettuali facente parte integrante dell'istanza presentata, per una durata di n. 4 (quattro) anni dalla data di emissione del presente procedimento;

il presente provvedimento è finalizzato unicamente all'autorizzazione di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava in località Castell'Apertole Cascina Scavarda ai sensi della l.r. 23/2016; esso non costituisce autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenzialità nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN da realizzarsi sul sito di cava oggetto di variante; essa dovrà essere necessariamente conseguita secondo le normative di settore di competenza;

il presente provvedimento è subordinato alla validità del giudizio positivo di Compatibilità Ambientale emesso il 26.7.2012 riportante il termine per la realizzazione del progetto di 15 (quindici) anni; la società proponente dovrà, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato concluso, provvedere alla reiterazione dello stesso fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, secondo i disposti di cui all'art. 25 comma 5 del d.lgs. 152/2006; decorsa l'efficacia temporale dell'atto vigente senza che si sia provveduto al reitero o rinnovo dello stesso, o in caso di espressione negativa da parte dell'autorità competente, ciò costituirà motivo di decadenza del presente titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 23 della l.r. 23/2016;

la presente autorizzazione sostituisce l'atto autorizzativo vigente individuato nella Determina dell'Ufficio Tecnico del Comune di Livorno Ferraris (VC) n. 31 del 29.06.2012 prorogata con determinazione dirigenziale n. 413 del 24.5.2022 rilasciata dalla Provincia di Vercelli;

ai sensi della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, l'importo relativo alla garanzia finanziaria, già oggetto di posticipazione, relativo alle aree di intervento è stato calcolato pari a € 211.000,00 (euro duecentoundicimila/00), pertanto il proponente dovrà presentare alla Direzione

Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la garanzia finanziaria a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico di pari importo. La garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018;

di stabilire altresì che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza dei quattro anni dall'emissione del presente provvedimento, oltre 36 mesi di posticipazione per cure colturali secondo le indicazioni previste al punto 3.2 delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 211.000,00 (euro duecentoundicimila/00);

devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale di Vercelli del 26.7.2012, se non in contrasto con quanto riportato nel disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento, con cui è stato emesso il giudizio positivo di Compatibilità Ambientale (art.12 della L.R. n.40/92 e s.m.i.) di Valutazione di Incidenza art.5 D.P.R. 357/1997 e art. 43 della L.R. 19/2009 con validità 15 anni;

devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale del Settore Competitività del Sistema Regionale del Piemonte n. DD 140/A1906A/2024 del 05/04/2024, se non in contrasto con quanto riportato nel disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento, di esclusione dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

devono essere rispettate le prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento, individuato come Allegato2_disciplinare_tecnico, di cui costituisce parte integrante;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva

2004/35/CE;

- il d.lgs 25 novembre 2024 , n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale di Vercelli con cui è stato emesso giudizio positivo di Compatibilità Ambientale (art.12 della L.R. n.40/92 e s.m.i.) di Valutazione di Incidenza art.5 D.P.R. 357/1997 e art. 43 della L.R. 19/2009 in scadenza al 26.7.2012;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 30 Settembre 2025 , n. 122 - 20649 di approvazione del PRAE;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, autorizzazione di variante in diminuzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel Comune di Livorno Ferraris (VC) e nel Comune di Trino (VC) POS M2010V – proponente Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018, all'interno del FG 61 mappali 1 – 3 - 8 del N.C.T di Livorno Ferraris, secondo le indicazioni progettuali facente parte integrante dell'istanza presentata, per una durata di n. 4 (quattro) anni dalla data di emissione del presente procedimento;

di disporre che il presente provvedimento non costituisce autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenzialità nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN da realizzarsi sul sito di cava oggetto di variante evidenziando che essa dovrà essere necessariamente conseguita secondo le normative di settore di competenza;

di disporre che l'efficacia del presente provvedimento è subordinato alla validità del giudizio positivo di Compatibilità Ambientale emesso il 26.7.2012; la società proponente dovrà, decorsa l'efficacia temporale di 15 (quindici) anni indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato concluso, provvedere alla reiterazione dello stesso fatta salva la concessione, su istanza del proponente di specifica proroga da parte dell'autorità competente, secondo i disposti di cui all'art. 25 comma 5 del d.lgs. 152/2006; decorsa l'efficacia temporale dell'atto vigente, senza che si sia provveduto al reitero o rinnovo dello stesso, o in caso di espressione negativa da parte dell'autorità competente, ciò costituirà motivo di decadenza del presente titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 23 della l.r. 23/2016;

di disporre che la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti l'atto autorizzativo vigente individuato nella Determina dell'Ufficio Tecnico del Comune di Livorno Ferraris (VC) n. 31 del

29.6.2012 prorogata con determinazione dirigenziale n. 413 del 24.5.2022 rilasciata dalla Provincia di Vercelli; il presente provvedimento viene inviato alle amministrazioni di cui al presente punto al fine dell'adozione delle rispettive determinazioni in merito;

di disporre che l'autorizzazione alla variante di cui all'oggetto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni riportate in premessa oltre a quelle di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto com Allegato2_disciplinare_tecnico, di cui costituisce parte integrante;

di richiamare tutte le prescrizioni, oltre a quelle espresse in premessa, di cui alla:

- Deliberazione di Giunta Provinciale di Vercelli con cui è stato emesso giudizio positivo di Compatibilità Ambientale (art.12 della L.R. n.40/92 e s.m.i.) di Valutazione di Incidenza art.5 D.P.R. 357/1997 e art. 43 della L.R. 19/2009 con scadenza al 26.7.2012;
- Determina Dirigenziale del Settore Competitività del Sistema Regionale del Piemonte n. DD 140/A1906A/2024 del 5.4.2024;
- Determinazione N. 158 del 18.7.2024 emessa dall'Ente di gestione Aree Protette Po Piemontese che ha dato corso formale alla Valutazione Appropriata relativa all'incidenza del progetto;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018;

di stabilire che la garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, aggiornata alla nuova scadenza, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico è pari a € € 211.000,00 (euro duecentoundicimila/00); la garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Livorno Ferraris e Trino, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, alla Provincia di Vercelli, per quanto di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

